

REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea*

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

STAGIONE VENATORIA 2020 /2021
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
SITO NATURA 2000 ITA050012 TORRE MANFRIA, BIVIERE E PIANA DI GELA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico della Regione Siciliana che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 80/Gab. del 06 agosto 2020 e Decreto assessoriale n. 83/Gab. del 26 agosto 2020, con i quali è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2020/2021, le cui premesse sono valide per il presente provvedimento;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ART. 1 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre al 30 dicembre 2020 nel rispetto del vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2020/2021, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicate:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000;
- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (Anas crecca);
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- le squadre per la caccia al cinghiale ed alla volpe in forma collettiva devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani per squadra;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del

sole fino a due ore prima del tramonto;

- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

ART. 2 - L'attività venatoria non è consentita sul territorio coincidente con il SIC ITA050001 Biviere e Macconi di Gela e con il SIC ITA050011 Torre Manfredia.

ART. 3 - Nelle Aziende Faunistiche Venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 31 gennaio 2021 con i limiti, le prescrizioni ed i divieti previsti dal vigente Calendario Venatorio;

ART. 4 - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per gli ambiti territoriali di caccia in cui ricade, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di: Butera, Gela, Mazzarino e Niscemi (ATC CL2); Caltagirone (ATC CT2); Acate (ATC RG1). Il numero di cacciatori ammessi per ogni comune, come di seguito indicato, è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:

- 1) per il comune di Butera sono ammessi n.9 cacciatori (ATC CL2);
- 2) per il comune Gela sono ammessi n. 252 cacciatori (ATC CL2);
- 3) per il comune di Mazzarino sono ammessi n. 62 cacciatori (ATC CL2);
- 4) per il comune di Niscemi sono ammessi n. 75 cacciatori (ATC CL2)
- 5) per il comune di Caltagirone sono ammessi n. 54 cacciatori (ATC CT2);
- 6) per il comune di Acate sono ammessi n. 12 cacciatori (ATC RG1);

I cacciatori possono esercitare l'attività venatoria esclusivamente nella porzione di territorio ricadente nell'ATC di residenza;

ART. 5 - L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2020/2021, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio;

b) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo degli Uffici Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria di Caltanissetta, di Catania e di Ragusa, ognuna per il territorio di competenza, nonché all'albo dei comuni in cui ricade il Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

c) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

d) Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni il cui territorio ricade nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, con maggior numero di abitanti e nel rispetto dell'ordine di ammissione per anzianità anagrafica. Il mancato raggiungimento del numero di cacciatori ammissibili nei comuni di Acate e di Caltagirone non darà luogo ad ammissione di cacciatori residenti in comuni diversi da quelli in cui ricade il Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento.

ART. 6- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 1 al 28 ottobre 2020

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 1 ottobre al 30 novembre 2020

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020

Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)

e) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020

uccelli: cesena (*Turdus pilaris*),

f) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020

uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020

uccelli : Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

h) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020

mammiferi:

- Volpe (*Vulpes vulpes*).

i) dal 2 novembre al 31 dicembre 2020

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).

l) Ulteriori prescrizioni

- dal 1 al 31 dicembre 2020 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino.

Art. 7 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre è consentito sia in forma libera che nella forma collettiva a squadra con l'ausilio di cani ; se a squadra deve essere autorizzata preventivamente dal Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio. La caccia in forma collettiva a squadra è regolata con provvedimento che sarà emanato dal Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria entro il 21 settembre 2020, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi, ad esercitare la caccia nel Sito, ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente provvedimento;
- 2) possono essere autorizzate non più di tre squadre per giornata ; potrà essere autorizzata una sola squadra per la porzione di ATC ricadente nel Sito oggetto del presente provvedimento ;
- 3) le singole squadre per la caccia alla volpe in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - α) il capo squadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla squadra , cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - β) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - χ) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 4) la caccia può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 5) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

ART.8 - Prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale

- la caccia al cinghiale è consentita dal 2 novembre al 31 dicembre 2020 .
- la caccia vagante in forma libera dal 2 novembre al 31 dicembre 2020 è consentita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla L.R 33/97 e dal calendario venatorio vigente che ha regolamentato l'esercizio venatorio per la stagione 2020/2021;
- la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*),nella forma collettiva a squadre con l'ausilio di cani, è consentita dal 4 novembre 2020 al 31 dicembre 2020; la caccia nella forma collettiva è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio per il Territorio-U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio e solamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì .

La caccia in forma collettiva a squadra viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2020, ognuno per il territorio di competenza, da parte dei Servizi per il Territorio – U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competenti per territorio nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- nel Sito Natura 2000 può essere autorizzata non più di una squadra al giorno costituita dai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel sito ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente provvedimento. I Servizi per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle

Attività Finanziarie - Ripartizioni Faunistiche Venatorie autorizzeranno le squadre ognuno per il territorio di competenza raccordandosi fra loro.

- le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a) il caposquadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla squadra, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- la caccia nella forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- tutti i cacciatori facenti parte della squadra devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.
- non possono essere utilizzati più di due cani a cacciatore e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

ART. 9 – Al fine del raggiungimento dei limiti giornalieri e stagionali, i capi di selvaggina abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dello stesso ATC in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Palermo.

08 SET. 2020

